

Sentenza n. [REDACTED] 2018 pubbl. il [REDACTED]/11/2018

RG n. [REDACTED]/2016

Repert. n. [REDACTED]/2018 del [REDACTED]/[REDACTED]/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Renato Cameli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2016 promossa da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. Valter Verneti, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine dell'atto di citazione e che ha dichiarato di volere ricevere
comunicazione come in atti

ATTORE

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI [REDACTED] (Codice Fiscale [REDACTED] -
Partita IVA [REDACTED]), elettivamente domiciliato in [REDACTED] via [REDACTED], presso
lo studio dell'avv. Enrico Bettaglio, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paganelli che la
rappresenta e difende giusta deliberazione della Giunta Provinciale e delega in calce alla
comparsa di costituzione e che ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI



successivamente al sinistro e le dichiarazioni del [REDACTED] non erano state acquisite in contraddittorio; la strada era rettilinea, la buca ben visibile anche per la diversa colorazione e perché di notevoli dimensioni, il sinistro era avvenuto in pieno giorno; in base alle circostanze di fatto, la velocità di guida dell'attore era presumibilmente elevata; la buca era evitabile, anche in considerazione delle dimensioni della ruota; nei giorni precedenti aveva piovuto e ciò aveva impedito alla provincia di riparare la buca; la recente giurisprudenza aveva circoscritto l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. in relazione alla la possibilità concreta di gestione e controllo della strada da parte dell'ente; inoltre, la responsabilità ex art. 2051 era esclusa dal caso fortuito, tra cui era compresa la condotta negligente del conducente; alcuna responsabilità ex art. 2043 c.c. era configurabile a carico della Provincia; i danni dedotti erano comunque eccessivi.

Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, esame testimoni e CTU medico legale all'udienza del [REDACTED] 2018, i difensori delle parti insistevano nelle rispettive conclusioni, e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:

In punto di fatto, sulla base della documentazione in atti e all'esito dell'istruttoria espletata, risulta accertato che il [REDACTED] [REDACTED] in data [REDACTED] 2014, verso le [REDACTED], mentre percorreva sul proprio velocipede la strada provinciale [REDACTED], sp [REDACTED] all'altezza del civico [REDACTED] nel Comune di [REDACTED] della frazione [REDACTED], cadeva a terra provocandosi lesioni fisiche a causa di una buca presente sulla carreggiata.

In primo luogo, a supporto delle puntuali ed univoche allegazioni attoree, è stato prodotto il verbale redatto dai Carabinieri-legione Lombardia-stazione di [REDACTED] prot. [REDACTED]/[REDACTED] 2014; in tale documento risulta espressamente attestato che il [REDACTED] [REDACTED] "cadeva accidentalmente sull'asfalto per perdita del controllo della bicicletta, probabilmente causata da una buca ubicata sulla carreggiata...si sentiva a verbale di sommarie informazioni il sig. [REDACTED] [REDACTED] che confermava la caduta autonoma del [REDACTED] causata dalla predetta buca", nel medesimo verbale sono puntualmente indicate le



dimensioni della buca stessa *“forma ovale lunga 48 cm, larga 42 cm profonda 15 c, distante dalla linea che delimita il bordo strada di 56 cm, distante dalla linea di mezzzeria 2,20 cm”* (sic doc. 1 parte attrice)

In secondo luogo, le dimensioni e l'ubicazione della buca trovano riscontro nella documentazione fotografica allegata, ove emerge sia la particolare conformazione della stessa sia l'ubicazione della medesima rispetto alla carreggiata (doc.2 parte attrice)

In terzo luogo, tali elementi di fatto hanno trovato conferma in sede di istruttoria testimoniale ([REDACTED], [REDACTED], carabinieri intervenuti *“Confermo che la buca si trovava a circa mezzo metro dal margine della strada... Confermo; era una buca di discrete dimensioni”*; [REDACTED]); la dinamica del sinistro, e segnatamente, la circostanza che la ruota anteriore del velocipede condotto dal [REDACTED] si infilava nella buca stradale posta sulla strada provinciale e che, a causa dell'urto della buca con la ruota del velocipede il [REDACTED] veniva disarcionato dalla bicicletta e cadeva rovinosamente a terra, è stata ulteriormente confermata dal teste [REDACTED] il quale, sul punto, ha precisato che *“il velocipede era di fronte a me, circa 5- 6 metri avanti, e ho assistito alla scena”*.

In ragione di quanto esposto, in punto di fatto, si ritiene provato il nesso causale tra la res (ovvero la strada provinciale) e il sinistro.

In via generale, ai sensi dell'art. 14 d.lgs 30.4.1992 n. 285 *“Nuovo Codice della Strada “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”*

Secondo il preferibile orientamento giurisprudenziale, dalla titolarità dei beni pubblici e dai connessi obblighi di manutenzione, discende la responsabilità dell'amministrazione per custodia ex art. 2051 c.c.; presupposto per la responsabilità diretta è costituito dalla custodia intesa come potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, ovvero, in altri termini, quale *“effettivo potere esercitato sulla cosa”* (Cass. 23.10.1990 n. 10277).



doendo tale impossibilità essere verificata solamente all'esito *"di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità"*.

Conseguentemente, malgrado persistano difformi orientamenti sul punto, è da ritenere che la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 cc sia applicabile anche nelle ipotesi di beni demaniali a fruizione generale, quali le strade, purchè non sia adeguatamente dimostrata l'impossibilità effettiva di custodia: in tali casi, residuali e speciali, si applicherebbe l'art. 2043 c.c.

La recente e maggioritaria giurisprudenza di legittimità ha accolto tale soluzione ermeneutica, evidenziando come *"qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata, in concreto, l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte dei terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c.,"* in termini (Cass.18.11.2010 n 23277; *ex plurimis* Cass. 8.5.2012 n. 6903; Cass. 30.1.2012 n. 1310; recentemente nel merito Corte appello Roma, sez. I, 27.04.2018, n. 2751).

In ragione di tale ultimo e, invero preferibile, orientamento la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (Cass. 19.01.2018 n. 1257).

Premesse tali coordinate generali, nel caso in esame tale *"impossibilità dell'effettiva custodia"* è stata solo genericamente dedotta: segnatamente, la circostanza che la strada provinciale n. 167 sia fruibile in modo generalizzato dagli utenti, non è condizione sufficiente, *ex se*, ad escludere la citata responsabilità o a configurare impossibilità di manutenzione a carico dell'ente.

Parimenti, in ordine all'estensione della medesima, costituisce circostanza pacifica che la strada luogo del sinistro, risulta inclusa all'interno della rete viaria provinciale; a



caso fortuito, che può essere rappresentato, anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno". (in termini Cass. 13.6.2013 n. 14856); è stato altresì ribadito che il caso fortuito si configura *"in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere"* (Cass. 14856/2013 cit.).

A questo proposito recente giurisprudenza di legittimità, a cui si intende prestare adesione, in fattispecie analoga a quella in esame, ha precisato che la diligenza del danneggiato non deve essere valutata in astratto ma, propriamente, in concreto, tenuto conto delle condizioni della strada luogo del sinistro (Cass. 28.05.2015, n. 11107).

In definitiva, in punto di diritto *"il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base di principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva"* (in termini Cass. 22.12.2017 n. 30775).

Nel caso in esame, per le ragioni sopra esposte in punto di fatto, l'attore ha dimostrato il nesso di causalità tra la *res* e l'infornio; a tal proposito parte convenuta ha eccepito una condotta colposa dell'attore stesso ex art. 1227 c.c. : la relativa eccezione è solo parzialmente fondata.



del [REDACTED] di un significativo concorso di colpa nella causazione del sinistro ex art. 1227 primo comma c.c.

Nella fase *ex ante*, l'attore, ciclista amatoriale, era infatti in buone condizioni per poter visionare la buca, stante il carattere rettilineo della strada, malgrado una curva precedente, le ottime condizioni meteorologiche nonché le dimensioni non piccole dell'ostacolo stesso, come dedotto negli scritti difensivi.

In secondo luogo, in ragione del traffico intenso, era onere del medesimo attore moderare ulteriormente la velocità, limitandola al minimo possibile; in altri termini, pur riconoscendo che la *"velocità era compatibile con il traffico"*, (sic teste [REDACTED]) tale rilievo non è sufficiente ad escludere profili di negligenza in considerazione della presenza di ulteriori automobili che, per stessa ammissione dell'attore, ostacolavano la visuale.

A riguardo, stante la natura di *"veicolo"* della bicicletta si sottolinea la sottoposizione alla disciplina del Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285 Codice della strada e segnatamente all'art. 141 secondo cui *"È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione... Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"*

Tali considerazioni, già sufficienti per fondare positivamente una valutazione circa la condotta colposa per un conducente-medio di velocipede, rilevano *a fortiori* per il [REDACTED] il quale era ciclista amatoriale e quindi da considerarsi esperto nella guida della tipologia di veicolo.

Tale condotta colposa, pur rilevante, viene riconosciuta quale causa del sinistro non in misura esclusiva ma al 50%; una serie di fattori, infatti, escludono una riconducibilità completa o maggioritaria del sinistro alla negligenza del [REDACTED]



In ordine al pregiudizio fisico effettivamente sofferto dal [REDACTED], a fronte delle relative deduzioni, è stata espletata la Ctu medico legale eseguita dal dott. [REDACTED]

La CTU risulta completa nelle valutazioni scientifiche, basata sull'intera documentazione medica acquisita nonché su esami clinico diagnostici, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni

Il CTU ha confermato anzitutto come i postumi traumatici lamentati nell'atto di citazione e puntualmente descritti nella relazione peritale di parte allegata (doc. 26) siano casualmente riferibili all'incidente occorso; in particolare, a quest'ultimo proposito, il consulente ha confermato che "A causa della caduta da bicicletta verificatasi il 31.7.14, il Periziando subì un trauma policontusivo-fratturativo erminentemente estrinsecatosi alla regione craniofacciale e cervicale e quivi produttivo di fratture multiple ma composte dello splancnocranio destro e frattura composta del dente dell'epistrofeo. Il trauma cranico iniziale è stato di tipo commotivo; accompagnato a tracce ematiche intraventricolari e con amnesia circoscritta al peritrauma... Le attuali menomazioni obiettive e sintomi riferiti risultan del tutto coerenti con la tipologia lesiva a monte documentabile e col decorso clinico tracciabile." (relazione CTU pag. 6 e pag.7)

Sulla base di queste premesse, deve riconoscersi, anzitutto, un periodo di danno biologico temporaneo come indicato dal CTU al 100% per giorni 4 gg., di danno biologico temporaneo al 75% per la durata di 150 gg. di danno biologico temporaneo al 50 % per la durata di 30 gg., di danno biologico temporaneo al 25 % per giorni 60; nonché un danno biologico permanente quantificato al 17,5 % "tenuto anche conto de: -quanto tabellarmente previsto dai comuni baheremes medicolegali e dalle Linee Guida SIMLA edizione 2016. - condizione socio-anagrafica del soggetto all'epoca dell'evento lesivo."

Lo stesso consulente ha escluso espressamente l'incidenza del sinistro sulla capacità lavorativa specifica

Sul piano patrimoniale è stata accertata dal CTU la presenza di spese mediche documentate per € 385,4.



personalizzazione può avvenire, in presenza di pregiudizi ulteriori e specifici debitamente dimostrati, attraverso un incremento percentuale del danno oggetto di liquidazione mediante le Tabelle ; in definitiva, tale personalizzazione, è possibile, "se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione," (in termini Cass. 5243/2014 cit ; nello stesso senso Cass. 11754/2018 cit. Cass. 31.10.2017, n. 25817 e per il principio. Cass. 17.4.2013 n. 9231).

Nel caso in esame, non è stato dedotto né provato alcun pregiudizio a carico del sig. Toscani ulteriore rispetto al danno *strictu sensu* fisico; in altri termini non è stato allegato nulla di significativo circa la sofferenza morale del medesimo, lo stravolgimento di abitudini, la limitazione alle proprie ordinarie attività esistenziali etc. In merito a tale aspetto, inoltre, non sono state offerte prove orali.

Sotto ulteriore profilo, la stessa CTU non ha accertato nulla di rilevante in merito ad eccezione di alcune algie , tuttavia limitate e circoscritte, e che, pertanto devono intendersi ricomprese nella valutazione complessiva del danno biologico ; pertanto, in ragione dell'orientamento giurisprudenziale recente ma ormai consolidato si esclude alcun automatismo risarcitorio circa la personalizzazione.

Si esclude, inoltre, coerentemente con le conclusioni del CTU un pregiudizio patrimoniale con riferimento alla capacità lavorativa specifica.

Sul piano patrimoniale, unitamente alle citate spese mediche , si ritiene altresì provato l'esborso per la riparazione della bicicletta pari a €319,00: tale voce di danno risulta attestata da ricevuta fiscale (doc. 25), evincibile dalle stesse fotografie (doc.3) ed è comunque verosimile in base a giudizio probabilistico

In definitiva, il danno complessivamente subito dal sig. Toscani risulta pari a €58.940,4 (€ 43.879,00,+ € 14.357,00 + €319,00 +€ 385,4), aggiornato all'attualità

Al fine di individuare il quantum effettivo oggetto di risarcimento , è necessario in via preliminare operare una devalutazione al momento del sinistro (31.7.2014) ; la somma ottenuta, parametrata al momento del sinistro (57.671,61) deve essere poi, a sua volta, oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, fino al momento dell'attualità, in quanto oggetto di risarcimento dunque, costituente debito di valore: a



quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente *“il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto”* (cfr. Cass. 17.2.1995 n. 1712 e successivamente Cass, 21.6.2012 n.10300, secondo cui *“in virtù del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, gli interessi legali devono essere riconosciuti sull'intera somma devalutata alla data dell'infortunio ed anno per anno rivalutata sino alla data della pronuncia impugnata”* .Cass. 19.09.2005 n. 18445).

In ragione di quanto esposto , in termini monetari, il danno complessivamente subito dall'attore [REDACTED] risulta pari a € 59.776,61.

Tale importo viene proporzionalmente ridotto del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa riconosciuto a carico dell'attore che, con la sua condotta, ha contribuito in modo significativo alla cagione dell'evento: pertanto l'ammontare del danno risarcibile da parte della Provincia nei confronti del [REDACTED] risulta pari a €29.888,35, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione al soddisfo.

Circa le spese legali ,la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di *“soccumbenza reciproca”* ; secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità *“la nozione di soccumbenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”* (in termini recentemente Cass. 30.9.2015 n. 19520 nello stesso senso Cass. 23.9.2013 n. 21684).

Nel caso in esame si sottolinea che, pur accogliendo la domanda di parte attrice, il *quantum* inizialmente richiesto, oggetto di domanda e poi precisato nelle memorie successive, risulta essere notevolmente superiore rispetto a quello in effetti liquidato



Sentenza n. [REDACTED]/2018 pubbl. il [REDACTED]/[REDACTED]/2018

RG n. [REDACTED]/2016

Repert. n. [REDACTED]/2018 del [REDACTED]/[REDACTED]/2018

[REDACTED] (c.f. T. [REDACTED]) e per l'effetto, condanna la [REDACTED]
(Codice Fiscale [REDACTED] - Partita IVA [REDACTED]) al pagamento di € 29.888,35
nei confronti di [REDACTED], oltre interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo;

II) Condanna altresì la parte convenuta [REDACTED] a rimborsare alla parte
attrice [REDACTED] il 30% delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese ed
€ 4029,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e iva, da distrarsi a
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

III) Addebita, in via definitiva, le spese delle consulenze, già liquidate con separato
decreto al 30% su parte attrice, [REDACTED] e al 70% su parte convenuta Provincia [REDACTED]
[REDACTED], fermo restando la solidarietà nei confronti del consulente.

Pavia, 20 novembre 2018

Il Giudice

dott. Renato Cameli

